

**LA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA  
ANTITRUST DELLE FIDEIUSSIONI A GARANZIA  
DELLE OPERAZIONI BANCARIE CONFORMI ALLO  
SCHEMA ABI 2003.**

(\*)

*Federico Gambini (\*\*)*

TRIBUNALE DI PESARO, GIUDICE  
MONOCRATICO DOTT. MELUCCI  
FABRIZIO, 21 MARZO 2019, N. 275.

*Le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie contenenti le clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, devono considerarsi nulle per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 l. n. 287/1990, in quanto comportamenti attuativi di un'intesa restrittiva della concorrenza.*

*La nullità investe non già le singole clausole censurate nel 2005 dall'Autorità Garante, bensì l'intero negozio giuridico poiché dette clausole, se invocate dall'istituto di credito, sono suscettibili di incidere*

*sulla causa concreta del contratto rendendo la fideiussione un contratto autonomo di garanzia.*

Con la sentenza n. 275, pubblicata il 21 marzo 2019, il Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice Unico Monocratico, ha sanzionato con la nullità integrale negoziale due fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie, conformi allo schema di fideiussione *omnibus* adottato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel 2003, poiché ritenute contratti attuativi di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, vietata a norma dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 (c.d. Legge *antitrust*).

IL CASO – La vicenda trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra un istituto di credito ed

una società a responsabilità limitata, in favore della quale si costituivano fideiussori due persone fisiche nel luglio del 2007. Dieci anni dopo, la banca otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Pesaro per il pagamento della somma di euro 130.000,00 oltre interessi. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dai garanti a motivo dell'asserito difetto di prova scritta del diritto fatto valere giudizialmente, nonché della contestazione del credito azionato in via monitoria per una serie di pretese violazioni (usura oggettiva e soggettiva, mancata indicazione del costo effettivo del finanziamento, indeterminatezza dei tassi, anatocismo, manipolazione dell'Euribor, violazione del dovere di buona fede e abuso del diritto).

In ragione di quanto sopra, i garanti oppositori domandavano che il decreto ingiuntivo fosse revocato con conseguente liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., che venisse accertata l'insussistenza del credito reclamato dalla banca (ed anzi fosse dichiarata quest'ultima debitrice nei confronti della S.r.l.), che la mutuataria fosse rimessa in termini per il pagamento dei soli ratei in linea capitale, che fosse ordinata la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e la rettifica della segnalazione in centrale rischi ai danni dei garanti; chiedevano, infine, che l'opposta fosse condannata al risarcimento in via equitativa dei danni alla reputazione commerciale dei fideiussori, a seguito dell'illegittima segnalazione in centrale rischi e dell'abusiva iscrizione ipotecaria.

La banca si costituiva in giudizio domandando la conferma del decreto

ingiuntivo opposto, siccome emesso sulla base di idonea prova scritta e non sussistendo alcuna delle violazioni dedotte dai fideiussori. In ogni caso, la banca obiettava che, avendo gli oppositori sottoscritto garanzie a prima richiesta, difettasse in capo agli stessi la legittimazione ad eccepire l'invalidità delle obbligazioni garantite. Solo alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. gli oppositori domandavano dichiararsi la *"nullità delle fideiussioni rilasciate perché contenenti clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia quale autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito con provvedimento n. 55 del 2005"*, deducendo che le suddette clausole, previste agli artt. 2, 6 e 8, fossero inserite in uno schema predisposto dall'ABI da ritenersi nullo poiché *"integrante un'intesa restrittiva della concorrenza vietata ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge antitrust"*. La banca opposta, da parte sua, eccepiva l'inammissibilità della domanda avversaria poiché tardiva, nonché l'incompetenza per materia del Tribunale di Pesaro essendo *"competente il tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. n. 168 del 2003"* (c.d. Tribunale delle imprese).

LE QUESTIONI PRELIMINARI – La prima questione sulla quale il Giudice pesarese è stato chiamato a decidere è quella relativa alla eccepita inammissibilità, poiché tardiva e irrituale, della domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa *antitrust*, formulata dagli oppositori solo in prima udienza di

trattazione ex art. 183 c.p.c. (opponenti che provvedevano poi a modificare in tal senso le proprie conclusioni con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., chiedendo “dichiararsi la nullità delle fideiussioni ed, in subordine, delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, con revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto”).

Sul punto il Tribunale di Pesaro, richiamando una pronuncia di legittimità a Sezioni Unite<sup>1</sup>, ha statuito

---

(\*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

(\*\*) avvocato del Foro di Rimini.

<sup>1</sup> Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242: “Si precisa infine che, a fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità del contratto, sussiste sempre l'imprescindibile potere-dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio i diversi motivi di nullità non allegati dalla parte ex art. 1421 c.c., poiché il rilievo non avrà più ad oggetto una eccezione, ma un ulteriore titolo della domanda, in forza del quale essa potrà trovare legittimo accoglimento a condizione che la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti. La domanda di nullità sarebbe pertanto unica rispetto ai diversi, possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio: così, la doglianza dell'attore volta all'accertamento di un difetto di causa non esclude che, accertatane la validità sotto quel profilo, il contratto risulti poi patentemente nullo per difetto di forma. E la rilevazione ex officio di tale vizio non contrasterebbe né con l'originario petitum (la domanda di declaratoria di nullità negoziale) né con la causa petendi (il contratto di cui si assume la nullità). Al giudice cui sia stata proposta la corrispondente istanza dovrebbe pertanto essere riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, non soltanto quella indicata dall'attore, anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecie invalidante. In tal modo, e salvo sempre il rispetto del principio del contraddittorio ex art. 184 c.p.c., comma 4 e art. 101 c.p.c., comma 3 sulle diverse cause di nullità rilevate dal giudice, non si travalicherebbero i limiti imposti dal principio dispositivo, poiché la domanda di nullità pertiene

che la “domanda, ancorché proposta in corso di causa, è ammissibile in ragione della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale (art. 1421 c.c.), anche in appello o in cassazione e per ragioni diverse da quelle allegate dall'istante, in quanto pertinente ad un diritto autodeterminato (...). L'allegazione dei fatti che costituiscono il fondamento sostanziale della domanda – ossia la contrarietà delle clausole citate rispetto alle norme imperative – è tempestiva, in quanto avvenuta entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. 2014 n. 5952<sup>2</sup>)”.

La seconda questione preliminare scrutinata dalla sentenza in commento è quella relativa alla eccepita incompetenza del Giudice adito “sul rilievo che, ai sensi dell'art. 33, comma

---

ad un diritto autodeterminato, ed è quindi individuata a prescindere dello specifico vizio (rectius, titolo) dedotto in giudizio”.

<sup>2</sup> “Questi principi sono stati ripetutamente affermati anche da questa sezione, in particolare con la decisione pronunciata da Cass. civ., sez. 3, 22-06-2007, n. 14581, secondo cui le eccezioni rilevabili anche d'ufficio relative ad un diritto di carattere sostanziale (come appunto la nullità d'un contratto) hanno una rilevabilità condizionata al rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio. Ne consegue che è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, il che è quanto dire che il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte: allegazione che deve ovviamente essere anche tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum ed il thema probandum, ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183 c.p.c.” (così Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5952).

2, legge n. 287 del 1990, sarebbe competente il tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. n. 168 del 2003". L'eccezione *de qua*, essendo stata sollevata dalla difesa dell'opposta solo "nella prima udienza successiva ai termini di cui all'art. 183 c.p.c.", è stata dichiarata dal Tribunale di Pesaro "inammissibile, perché formulata oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (art. 38, comma 3, c.p.c.), ossia quella (...) in cui la domanda di nullità delle fideiussioni è stata proposta". Al di là del caso in esame, è opportuno dar conto che la giurisprudenza maggioritaria ritiene in effetti competente il Tribunale delle imprese a giudicare in via esclusiva su una simile domanda di nullità, e ciò anche in ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Così, ad esempio, è stato recentemente osservato che se la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa *antitrust* "è stata proposta in via principale con un accertamento che dovrà necessariamente avere la forza di giudicato", allora è certamente competente, in via esclusiva, a decidere su tale domanda il Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168 e ss. mm., a norma dell'art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. Tribunale delle imprese)<sup>3</sup>. Diversamente, qualora l'opponente formulasse un'eccezione riconvenzionale, rilevabile d'ufficio, idonea a paralizzare la domanda di

pagamento introdotta dall'opposta con il procedimento monitorio, allora sulla pretesa nullità della fideiussione per violazione della normativa *antitrust* potrebbe pronunciarsi anche un giudice diverso da quello competente in via esclusiva sulla relativa autonoma azione.

In quest'ultimo senso si è, ad esempio, pronunciato il Tribunale di Rimini il quale ha rilevato che se la "questione è sollevata dalla difesa degli oppositori ai soli fini di paralizzare la domanda dell'istituto di credito", la stessa ha "valore di eccezione riconvenzionale" e tale "rilievo (...) radica la competenza di questo Tribunale. Non essendo chiesto, infatti, alcun accertamento in via principale con efficacia di giudicato sulla validità della fideiussione, non viene in rilievo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Così anche Tribunale di Bologna, sent. n. 20962 del 22.11.2018 nella quale si dice che "questo Giudice è competente ad esaminare la questione trattandosi di mera eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la domanda (sul punto cfr. Cass. 9174/1987, in tema di eccezione di compensazione), e non di azione di nullità promossa per la violazione della normativa *antitrust* ex art. 33 L. 287/1990, per la quale sarebbe competente funzionalmente la Sezione Specializzata Imprese (L. 27/2012 e D.Lgs. 3/2017)"<sup>4</sup>.

Al contrario, come detto, nell'ipotesi in cui la domanda di nullità del contratto di garanzia fosse proposta in via principale nell'ambito di un giudizio di

<sup>3</sup> Così l'ordinanza Trib. Siena del 7 marzo 2019.

<sup>4</sup> Così Trib. Rimini, 16 aprile 2019, n. 341; conforme Trib. Belluno, 31 gennaio 2019, n. 53

opposizione a decreto ingiuntivo, la soluzione processuale più probabile appare quella della sospensione necessaria del giudizio di opposizione nei confronti dei soli garanti *ex art. 295 c.p.c.* (con eventuale prosecuzione, previa separazione, del giudizio di opposizione nei confronti del debitore principale) e rimessione delle parti dinanzi al competente Tribunale delle imprese per la decisione sull'azione di nullità, con assegnazione di apposito termine per la prosecuzione del processo sospeso (o, in difetto, con apposita istanza di parte da presentarsi nel termine di tre mesi) successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia pregiudiziale<sup>5</sup>.

LA NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI – Il “fulcro” della sentenza in esame è rappresentato dalla decisione in merito alle conseguenze della accertata presenza, all'interno delle fideiussioni rilasciate nel luglio del 2007, delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, e diffuso presso le banche associate, nell'anno 2003. Sul punto il Giudice pesarese, dopo aver rilevato che l'opposta nella prima difesa utile *“non ha contestato (art. 115 c.p.c.) la sussistenza ed il contenuto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia con cui si è disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale*

<sup>5</sup> In questi termini si è pronunciato il Tribunale di Terni con l'ordinanza del 26 luglio 2018 (conformi le ordinanze Trib. Spoleto del 20 giugno 2018 e del 18 dicembre 2018, Trib. Terni del 16 luglio 2018, Trib. Milano del 14 marzo 2019, e Trib. Perugia del 18 aprile 2019).

*predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”, e dopo aver dichiarato “pacifica (...) la conformità delle clausole 2, 6, e 8 delle fideiussioni omnibus per cui è causa (...) rispetto all'indicato schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni”, ha ritenuto di dover sanzionare con la nullità integrale i negozi fideiussori impugnati dagli opposenti per violazione della normativa *antitrust*.*

Preliminarmente occorre evidenziare come, in tema di onere documentale in capo al garante che agisce per la declaratoria di nullità della fideiussione *omnibus* conforme allo schema ABI 2003, sia stato recentemente osservato che *“l'eccezione pur formulata tardivamente deve essere esaminata in quanto viene prospettata una questione di nullità negoziale che, come tale, è sempre soggetta al potere dovere di rilievo ufficioso, ferma restando la necessità di valutare la questione sulla base dei documenti e degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio. È sufficiente rilevare, per escludere il rilievo d'ufficio, che le opposenti hanno omesso la produzione tanto del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, quanto del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione. Si tratta di provvedimenti ed atti amministrativi ovviamente sottratti al principio *iura novit curia* e non*

*valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti”<sup>6</sup>.*

Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia quale Autorità garante, al tempo, della concorrenza tra gli istituti creditizi (facendo seguito a conforme parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 14251 del 20 aprile 2005), aveva stabilito, all'esito di lunga e approfondita indagine iniziata nel 2003, che *“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”*.

I menzionati articoli sono quelli che prevedono clausole cc.dd. di “sopravvivenza” (art. 8: *“Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”*), di “reviviscenza” (art. 2: *“Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”*) e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6: *“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il*

<sup>6</sup> Così Trib. Reggio Emilia, 16 gennaio 2019, n. 108.

*debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”*).

A parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca d'Italia, le clausole censurate sarebbero frutto di un accordo tra istituti di credito restrittivo della libertà di concorrenza, e pertanto vietate ex art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 che proibisce *“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel (...) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”*.

A fondamento della pronuncia di nullità in esame il Giudice di merito ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810 del 12 dicembre 2017<sup>7</sup> statuendo, in conformità con

<sup>7</sup> Con tale decisione, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: *“in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, in vigore fino al trasferimento*

l'arresto di legittimità, che *“le fideiussioni contenenti le clausole in questione debbono essere ritenute nulle (art. 1418 c.c.) per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la quale non riguarda esclusivamente il negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma si estende a tutta la più complessiva situazione anche successiva al negozio originario la quale (...) realizzi un ostacolo alla concorrenza”*.

Quanto agli effetti della descritta patologia negoziale, il Tribunale di Pesaro ha ritenuto che la nullità investa le fideiussioni nella loro interezza e che non possa accogliersi l'argomento difensivo sostenuto dalla banca opposta secondo cui si verterebbe in ipotesi di nullità parziale di singole clausole contrattuali, per i seguenti motivi: (i) *“se è vero che qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato (...) costituisce comportamento rilevante per l'accertamento della violazione dell'art. 2 della normativa antitrust, è inevitabile che l'intero contratto, a valle di quella distorsione, sia assoggettato a nullità”*; (ii) le clausole di sopravvivenza e reviviscenza assicurando *“la stabilità della garanzia*

---

*dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”* (così Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810).

*a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale (...) sono tali da incidere sulla causa concreta del negozio, costituente anche per effetto di dette clausole un contratto autonomo di garanzia (...) invocato come tale dalla Banca opposta”*; (iii) il tenore letterale della richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810/2017 affermava esclusivamente la nullità del contratto (non delle singole clausole) e la fattispecie decisa dal Supremo Collegio *“non concerneva una pronuncia di invalidità della fideiussione, ma il risarcimento del danno, talché, se la nullità, denunciata dal garante, non avesse travolto l'intera fideiussione, giammai si sarebbe potuta cassare la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria”*.

La sentenza in commento si iscrive dunque nel filone giurisprudenziale che ritiene integralmente ed insanabilmente nulle le fideiussioni conformi allo schema di contratto a garanzia delle operazioni bancarie predisposto dall'ABI nel 2003, inaugurato dalla citata ordinanza della Corte di Cassazione del dicembre 2017, cui hanno fatto seguito numerose pronunce di Giudici di merito del medesimo tenore, tra le quali è possibile menzionare le sentenze rese da: Corte d'Appello di Bari, 21 marzo 2018, n. 526; Tribunale di Salerno, 23 agosto 2018, n. 3016; Tribunale di Bolzano, 19 dicembre 2018, n. 1358; Tribunale di Belluno, 31 gennaio 2019, n. 53; Tribunale di Siena, 14 maggio 2019, n. 522.

È a questo punto opportuno dar conto anche del contrario orientamento giurisprudenziale che ritiene le

fideiussioni conformi allo schema adottato dall'ABI nel 2003 comunque valide, dovendo casomai riconoscersi al contraente danneggiato dall'intesa anticoncorrenziale unicamente una tutela risarcitoria o, al più, dichiararsi la nullità parziale del negozio fideiussorio, limitatamente alle clausole censurate; e ciò solo laddove il garante fornisca la prova di un'applicazione uniforme delle stesse tra gli istituti di credito in periodo coevo a quello di stipula del contratto impugnato, e che il garante medesimo riesca altresì a dimostrare che la banca si sia effettivamente avvalsa delle pattuizioni integranti profili di distorsione della concorrenza (all'interno del mercato creditizio nazionale) e/o di lesione della libertà contrattuale del fideiussore.

Tra le pronunce di merito che aderiscono a quest'ultimo orientamento, divergente rispetto alle tesi sposate dalla sentenza in commento, è possibile menzionare: Tribunale di Monza, 4 settembre 2018, n. 2053; Tribunale di Rovigo, ordinanza del 9 settembre 2018; Tribunale di Verona, ordinanza dell'1 ottobre 2018; Corte d'Appello di Milano, 20 novembre 2018, n. 5039; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16 gennaio 2019; Tribunale di Roma, 3 maggio 2019, n. 9354.

Anche il Tribunale di Rimini aderisce, allo stato, a tale secondo filone giurisprudenziale. Con la già menzionata sentenza del 16 aprile 2019, n. 341<sup>8</sup>, infatti, il Giudice

monocratico romagnolo ha osservato *“che la tesi della radicale nullità dello schema fideiussorio riprodotto dalle clausole della schema ABI ritenute contrarie alla legge sulla concorrenza, seppur (...) seguita da alcune pronunce di merito, non è condivisa da questo Tribunale. (...) Si rileva, poi, che la sentenza della Corte di Cassazione invocata si basa sull'accertamento amministrativo compiuto al 2.5.2005 e, dunque, il principio di diritto in esso affermato concerne unicamente i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale. (...) Non va trascurato che a seguito del provvedimento della Banca di Italia, l'ABI ha emendato quelle previsioni ritenute dalla Banca di Italia lesive della concorrenza, inviando il nuovo Schema di Fideiussione ai suoi associati. Dunque, per le fideiussioni successive non può prescindere dal rilievo di prova della permanenza di un intento collusivo antitrust tra le banche. (...) Peraltro, alle considerazioni condivise dalla giurisprudenza di merito citata, occorre aggiungere che la circostanza per la quale l'ipotetica nullità investe solo le predette clausole è viepiù avvalorata dalla considerazione per la quale erano state portate all'attenzione dell'Autorità garante per la Concorrenza e per il Mercato altre clausole, quale, in specie, la n. 7 in tema di pagamento “a prima richiesta”, nonché la n. 1 e la n. 13. Senonché, la Banca di Italia, anche alla luce dei principi definiti*

---

<sup>8</sup> Conformi Tribunale di Rimini, 17 aprile 2018, n. 370; Tribunale di Rimini, ordinanza del 25 aprile

---

2018; Tribunale di Rimini, ordinanza del 21 novembre 2018.

*nell'ambito di "Basilea2", ha ritenuto che solo alcune delle predette clausole possano comportare – se applicate in maniera uniforme – uno squilibrio a carico del garante non giustificato dalle peculiari esigenze del mercato creditizio".*

LA DOMANDA RISARCITORIA – Dichiarata la nullità integrale delle fideiussioni impugnate ed accolta, per la ragione *"più liquida"*, l'opposizione svolta dai garanti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Pesaro si è pronunciato, infine, sulla domanda di risarcimento avanzata dagli attori e *"non assorbita dalla declaratoria di nullità"*. Nel caso di specie, i fideiussori avevano allegato di aver subito una lesione della propria reputazione commerciale per effetto della segnalazione in centrale rischi e dell'iscrizione ipotecaria sulle loro proprietà immobiliari.

Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto di dover rigettare la domanda risarcitoria degli oppositori per difetto di prova in ordine al danno concretamente patito, richiamando a tal fine un precedente di legittimità<sup>9</sup> in base al quale *"il danno all'immagine ed alla reputazione (...) per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (...), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento"*.

In particolare il Giudice marchigiano ha osservato che parte attrice non ha *"formulato alcuna specifica allegazione in merito al concreto pregiudizio subito, limitandosi a*

*dedurre il danno-evento (...), per poi formulare tardive deduzioni (...), peraltro sempre generiche in ordine ai pregiudizi che sarebbero ad essi derivati dalla compromissione dell'attività di impresa. Né è sufficiente affermare di non aver potuto accedere al credito, se da tale evenienza non sono derivate conseguenze in termini di lucro cessante o danno emergente, che debbono essere provate nella loro consistenza di fatto senza possibilità di ricorso al giudizio equitativo o all'ausilio di un consulente tecnico"*<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Secondo Cass. civ., sez. , 25 gennaio 2017, n. 1931 può *"semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato"*.

---

<sup>9</sup> Cass. civ., sez. VI, 28 marzo 2018, n. 7594.